

Decorso complicato: secondo la Corte di cassazione il giudice sbaglia sulla quantificazione

Malasanità, risarcimenti ampi

Va indennizzato il danno da depressione post-operatoria

DI DARIO FERRARA

Al paziente vittima di malasanità va liquidato anche il danno da depressione per il difficile decorso post-operatorio. Un conto è la sofferenza soggettiva, un altro la lesione all'integrità psicologica che può essere accertata da un medico: il disturbo di adattamento va quindi preso in considerazione per la liquidazione complessiva della lesione alla salute; sbaglia il giudice del merito a liquidare la patologia da umore depresso dell'ammalato in percentuale rispetto al danno biologico, a titolo di personalizzazione: avrebbe dovuto liquidarlo in via autonoma, disponendo se del caso una consulenza tecnica d'ufficio. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell'ordinanza n. 10787 del 22/4/2024.

Categoria autonoma. Accolto uno dei motivi del ricorso proposto dalla paziente che dopo l'intervento di artroscopia al menisco ha riportato lesioni al tendine della rotula e al nervo femorale: la Corte d'appello riduce il risarcimento del danno morale a carico dell'ospedale, convenuto in giudizio insieme al chirurgo e all'anestesista. Trova ingresso la censura secondo cui il danno psichico costituisce un'autonoma categoria del pregiudizio biologico: cade in errore il giudice del merito a liquidarlo in base a una personalizzazione del 25% sul danno alla salute. La sofferenza determinata da un evento come l'intervento chirurgico con serie complicità smette di essere un danno morale e diventa un pregiudizio biologico quando trascende la sfera soggettiva per diventare una condizione psicologica di tipo patologico: nel caso specifico è diagnosticato l'«umore depresso di tipo cronico».

Peggioramento globale. Il danno biologico è unitario: deve essere complessiva la valutazione medico-legale da compiere sulle singole menomazioni che determinano un peggioramento globale della salute. E che devono essere liquidate in base alla tabella che ristora tutte le conseguenze prodotte dalle menomazioni sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona; la personalizzazione del risarcimento, invece, scatta soltanto di fronte a conseguenze anomale o del tutto peculiari, che spetta al danneggiato allegare e provare in modo tempestivo: le normali ripercussioni non giustificano alcun aumento del ristoro. Parola al rinvio.

Professioni sul Def: stimolare la crescita di salari e compensi

Incentivare la correlazione tra aumenti retributivi e produttività del lavoro. Agevolare i rinnovi contrattuali, anche per rispettare gli obiettivi europei sul salario minimo. Rendere strutturale il taglio del costo del lavoro previsto dall'ultima manovra. Un tema comune, quello dei compensi e delle retribuzioni, al centro degli interventi dei rappresentanti delle categorie professionali, auditi ieri al Senato per discutere del Def, il Documento di economia e finanza. In particolare, sono intervenuti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei commercialisti, del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e di Confprofessioni.

Un filo comune, quindi, che porta le rappresentanze professionali a spingere per l'aumento degli stipendi e dei compensi professionali in Italia. Varie le strade suggerite, che vanno dall'incentivazione alla contrattazione collettiva fino alla richiesta di abbassare il costo del lavoro.

Per i consulenti del lavoro è necessario, però, prima di tutto «incentiva-

re una correlazione sempre maggiore fra aumenti retributivi e raggiungimento di incrementi di produttività del lavoro e, a tal fine, prorogare anche per il 2025 la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva all'Irpef sui premi di risultato, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015». Il Consiglio nazionale propone, inoltre, di intervenire per «semplificare, soprattutto per le microimprese, le procedure e le modalità di accesso alla detassazione dei premi di risultato, ancora poco diffusa nel variegato tessuto imprenditoriale italiano».

Il costo del lavoro come strada per aumentare i salari è la ricetta dei commercialisti. Per far questo, il Consiglio nazionale suggerisce la stabilizzazione di «interventi già previsti per l'anno in corso, quali il taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro, la riduzione dell'Irpef per i contribuenti con redditi fino a 28 mila euro nonché la super-deduzione per le nuove assunzioni di lavoratori di-

pendenti a tempo indeterminato». Inoltre, «compatibilmente con le ulteriori risorse eventualmente disponibili, le misure fiscali che riteniamo prioritarie riguardano interventi a favori del ceto medio e i bonus edilizi».

Rispettare i tempi dei rinnovi contrattuali, infine, è uno dei punti stressati maggiormente da Confprofessioni: «rinnovi contrattuali dovrebbero essere incentivati dal Governo, anche per conseguire gli obiettivi prefissati dalla direttiva europea sul salario minimo adeguato, che impone agli Stati membri di estendere la copertura della contrattazione collettiva. Uno sforzo della finanza pubblica nella direzione della detassazione e decontribuzione degli aumenti salariali concordati dalle parti sociali maggiormente rappresentative potrebbe rappresentare un efficace contributo ai rinnovi contrattuali, che implicano una crescita stabile dei salari».

Michele Damiani

© Riproduzione riservata

Unioni, non incrina i diritti la rettificazione di sesso

Nell'ipotesi in cui uno dei componenti di una unione civile proponga domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, e entrambi intendano proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio stesso. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 66 del 2024, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge sulle unioni civili) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Termine mutuato dall'art. 99 cod.civ., che prevede lo stesso termine per la celebrazione del matrimonio, con decorrenza dalle pubblicazioni.

Da tale pronuncia, si legge in una nota della Consulta, consegue che l'ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso con la dichiarazione del giudice relativa alla sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo, deve procedere alla relativa annotazione. Pertanto la Corte ha altresì dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 70-octies, comma 5, del decreto dle presidente della Repubblica n. 396 del 2000 sull'ordinamento dello stato civile, per la mancata previsione di tale incombenza.

Prestiti personali in ripresa ma gli importi sono bassi

Crescono i prestiti personali (+5,2%), ma di piccoli importi e diluiti in più di 60 mensilità. Mentre scendono i finanziamenti finalizzati (-10%).

Sono questi gli ultimi dati trasmessi da Crif sul primo trimestre 2024. Dal Barometro Crif sui crediti alle famiglie italiane emerge un valore medio in contrazione del 3,4% sulle richieste di prestito. Tuttavia, si legge nella nota trasmessa da Crif, «se guardiamo al singolo mese di marzo si avvertono i primi segnali di ripresa con un +2,6%; nel grafico sottostante infatti si nota come dopo mesi di cautela la curva si stia spostando nuovamente verso il quadrante positivo».

Per quanto riguarda l'andamento delle richieste di prestito da parte delle famiglie l'importo medio richiesto è in crescita, infatti spiega il Barometro «nell'aggregato di prestiti personali e finalizzati il valore si attesta a 9.380 euro (+9,1% rispetto allo stesso periodo del 2023). Nel solo mese di marzo si rileva una spinta dell'ammontare richiesto pari a un +7,9%, a cui corrisponde un valore complessivo di 9.457 euro».

Mentre l'importo medio per entrambe le forme tecniche i segnali sono positivi ma con diverse incidenze spiega Crif: per i prestiti finalizzati abbiamo un +15,8% (6.859 euro), mentre i prestiti personali sono rimasti pressoché stabili con un +0,9% e un valore medio di 12.202 euro.

Le caratteristiche dei finanziamenti sono: prestiti di piccoli importi, diluiti in oltre 60 mensilità per il target 45-54 anni. La nota infatti riporta due tabelle secondo cui «nel I trimestre 2024 le preferenze degli italiani si sono concentrate nella classe inferiore ai 5.000 euro, che arriva a spiegare quasi la metà delle richieste con il 48,9% del totale». Osservando, invece, la distribuzione delle istruttorie di credito in relazione all'età del richiedente, il Barometro Crif evidenzia come «nel primo trimestre dell'anno sia stata la fascia compresa tra i 45 e i 54 anni a risultare maggioritaria, con una quota pari al 23,3% del totale, seguita da 35-44 anni con il 20,3%».

Maria Mantero

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata